

N. 08312/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05796/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2016, proposto da:
[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Agostini C.F. GSTTZN58L51H413A, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Pier Luigi Panici in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio Ambito Territoriale Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016 è stato indetto "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola di primo e secondo grado" nella parte in cui all'art. 4 (Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione) ha previsto che "i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione" e del conseguente provvedimento di esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per la classe C510 (ora B21);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio Ambito Territoriale Provincia di Rieti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il presente ricorso possa essere definito con decisione adottata ai sensi dell'art.60 cpa, sussistendone i presupposti ;

considerato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto:

- con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016 è stato indetto "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola di primo e secondo grado”;

- l' Articolo 3 (Requisiti di ammissione) del Bando ha statuito che: "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della Legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”;

- L' Articolo 4 (Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione) ha previsto che “i candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016”;

- che parte ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, argomenta e documenta di aver proposto domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando in data 23 febbraio 2016 (prot.105) ricevendo comunicazione di regolare inoltro e convalida da parte del sistema informativo del MIUR;

- che, tuttavia, all'esito della comunicazione delle date delle prove scritte, vistasi esclusa dall'elenco dei candidati ammessi, a seguito dei chiarimenti richiesti parte ricorrente apprendeva che, avendo operato talune modifiche sulla domanda di partecipazione inoltrata on line, il sistema informativo aveva proceduto a “cancellare” la domanda in automatico, senza che della stessa restasse alcuna traccia (v.comunicazioni del 29 aprile e del 3 maggio 2016 USR- Ambito territoriale di Rieti);

- Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la “cancellazione” informatica di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca comportamento antiggiuridico sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e che, evidentemente, non possa imputarsi a

parte ricorrente l'erronea progettazione del Sistema di gestione documentale dell'amministrazione, sviluppato senza tener conto dei principi del Codice dell'amministrazione digitale, del Codice in materia di trattamento dei dati personali oltre che della legge sul procedimento amministrativo;

che, invero, la domanda di partecipazione deve considerarsi un vero e proprio documento informatico e tali devono essere ritenute anche le eventuali domande di "cancellazione", le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate (cfr. D.p.c.m 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014);

che, infatti, l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire "i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta", e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. "falso per distruzione", laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare);

che, peraltro, anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 impone espressamente all'amministrazione l'onere di rendere disponibili all'interessato tutti i dati trattati con modalità telematica, ivi inclusa quindi l'eventuale domanda di cancellazione): ed invero, l'Art. 31 (Obblighi di sicurezza) prescrive che "I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";

che certamente le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento;

che, in considerazione di quanto evidenziato, il Collegio può prescindere dal disporre una costosa consulenza tecnica sul Sistema Informativo del MIUR, potendosi nel caso specifico ritenere addirittura confermato dalla guida alla compilazione della domanda on line (pag.27 punto 4.3) che dalle modifiche apportate sia conseguita una cancellazione "involontaria" della domanda di parte ricorrente, che avrebbe invero dovuto essere conservata a sistema unitamente alla documentazione informatica comprovante le modifiche successivamente apportate;

che, a maggior ragione quando parte ricorrente - vistasi ingiustificatamente esclusa dalla partecipazione al concorso- si faccia tempestivamente parte diligente, manifestando la volontà di partecipare alle prove con le tradizionali modalità cartacee, non può non addebitarsi all'amministrazione l'omessa attivazione del c.d. "dovere di soccorso", che nel caso in esame poteva consentire a parte ricorrente di essere ammessa alle prove, quantomeno con riserva dei successivi approfondimenti tecnici;

che, in tal senso, si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016);

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto, per l’effetto i provvedimenti in epigrafe vanno annullati con conseguente obbligo dell’amministrazione di predisporre prove suppletive al fine della partecipazione di parte ricorrente all’iter concorsuale in itinere.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe.

Condanna l’amministrazione resistente alle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/oo), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)